**Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni**

►B

# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 28 agosto 2003**

**che approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne le malattie del pesce che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN)**

*[notificata con il numero C(2003) 3101]*

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2003/634/CE)

(GU L 220 del 3.9.2003, pag. 8)

Modificata da:

| | | Gazzetta ufficiale | | |
|---|---|---|---|---|
| | | n. | pag. | data |
| ►M1 | Decisione 2003/904/CE della Commissione del 15 dicembre 2003 | L 340 | 69 | 24.12.2003 |
| ►M2 | Decisione 2004/328/CE della Commissione del 5 aprile 2004 | L 104 | 129 | 8.4.2004 |

▼B

# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 28 agosto 2003**

**che approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne le malattie del pesce che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN)**

*[notificata con il numero C(2003) 3101]*

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2003/634/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura ([1]), modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE ([2]), e in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alla direttiva 91/67/CEE, uno Stato membro può presentare alla Commissione un programma inteso ad autorizzarlo ad avviare, per una zona o un'azienda situata in una zona non riconosciuta, le procedure intese ad ottenere la qualifica di zona riconosciuta o di azienda riconosciuta per quanto concerne le malattie dei pesci setticemia emorragica virale (VHS) e necrosi ematopoietica infettiva (IHN).

(2) Alcuni Stati membri hanno presentato tali programmi, che sono stati approvati dalla decisione 2002/304/CE della Commissione ([3]), modificata da ultimo dalla decisione 2003/376/CE ([4]).

(3) Con lettere del 12 marzo 2003 e 12 giugno 2003, l'autorità veterinaria della Finlandia ha chiesto una modifica del programma che figura nell'allegato I, punto 6, della decisione 2002/304/CE. Al fine di preservare le specie vulnerabili che sono il salmone del Baltico (*Salmo salar*), la trota di mare (*Salmo trutta trutta*) e il coregone bianco (*Coregonus lavaretus lavaretus*), è necessario un ripopolamento nei fiumi Kymijoki e Summanjoki. La Finlandia ha presentato alcune modifiche da apportare al suo programma ai fini del trasferimento di uova vive da pesci selvatici provenienti dalla zona soggetta a restrizione di Pyhtää, a condizione che tutte le misure adeguate siano adottate per garantire che le uova siano esenti da VHS e IHN. La delimitazione della zona stabilita all'allegato I della decisione 2002/304/CE non è modificata.

(4) Con lettera del 4 marzo 2003, l'autorità veterinaria dell'Italia ha proposto una modifica del programma di cui al punto 5.1 dell'allegato I della decisione 2002/304/CE. Per aumentare il livello di protezione, per quanto riguarda l'introduzione di pesce nella zona coperta dal programma, trote vive e altri pesci destinati alla ristorazione a fini di consumo diretto, nonché trote iridee destinate ad essere introdotte in alcuni laghi artificiali o acque di pesca, devono provenire da aziende o da zone riconosciute indenni da VHS e da IHN. La delimitazione della zona stabilita all'allegato I della decisione 2002/304/CE non è modificata.

(5) Le modifiche presentate sono conformi all'articolo 10 della direttiva 91/67/CEE ed è quindi opportuno approvarle.

([1]) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.
([2]) GU L 189 del 3.7.1998, pag. 12.
([3]) GU L 104 del 20.4.2002, pag. 37.
([4]) GU L 130 del 27.5.2003, pag. 21.

▼B

(6) La decisione 2002/304/CE è stata modificata a più riprese. Ai fini di chiarezza e di razionalità, è opportuno abrogarla e sostituirla con la presente decisione.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. I programmi elencati nell'allegato I e presentati conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 91/67/CEE intesi ad ottenere la qualifica di zona riconosciuta per quanto riguarda una o entrambe le malattie dei pesci che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) sono approvati.

2. I programmi elencati nell'allegato II e presentati conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 91/67/CEE intesi ad ottenere la qualifica di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta per quanto riguarda una o entrambe le malattie dei pesci VHS e IHN, sono approvati.

*Articolo 2*

Gli Stati membri interessati adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ai programmi approvati.

*Articolo 3*

La decisione 2002/304/CE è abrogata.

I riferimenti fatti alla decisione abrogata si considerano come fatti alla presente decisone.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼M2

*ALLEGATO I*

**Programmi intesi ad ottenere la qualifica di zona riconosciuta per quanto concerne una o entrambe le malattie dei pesci setticemia emorragica virale (VHS) e necrosi ematopoietica infettiva (IHN)**

1. *Danimarca*

Il programma presentato dalla Danimarca il 22 maggio 1995, che comprende:

— Il bacino idrografico di Fiskebæk å

— Tutte le parti dello Jutland a sud e ad ovest dei bacini idrografici di Storåen, Karup å, Gudenåen e Grejs å

— La Danimarca insulare

2. *Germania*

Il programma presentato dalla Germania il 25 febbraio 1999, che comprende:

— Una zona situata nel bacino idrografico «Obern Nagold»

3. *Spagna*

4. *Francia*

5. *Italia*

5.1. Il programma presentato dall'Italia nella provincia autonoma di Bolzano il 6 ottobre 2001, come modificato dalla lettera del 27 marzo 2003, che comprende:

**Zona della provincia di Bolzano**

— La zona include tutti i bacini idrografici della provincia di Bolzano.

La zona include la parte superiore della zona Val dell'Adige — ovvero i bacini idrografici del fiume Adige dalla sorgente, situata nella Provincia di Bolzano, fino al confine con la Provincia di Trento.

(*NB:* La rimanente parte inferiore della zona Val dell'Adige rientra in un programma approvato dalla provincia autonoma di Trento. Le parti superiore e inferiore di tale zona vanno considerate come un'unica unità epidemiologica.)

5.2. I programmi presentati dall'Italia nella provincia autonoma di Trento il 23 dicembre 1996 e il 14 luglio 1997, che comprendono:

**Zona Val di Sole e Val di Non**

— Il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del torrente Noce alla diga di S. Giustina.

**Zona Val dell'Adige — parte inferiore**

— I bacini idrografici del fiume Adige e le sue sorgenti situate nel territorio della Provincia autonoma di Trento, dal confine con la provincia di Bolzano alla diga di Ala (centrale idroelettrica).

(*NB:* La parte superiore della zona Val dell'Adige rientra nel programma approvato dalla provincia di Bolzano. Le parti superiore e inferiore di tale zona vanno considerate come un'unica unità epidemiologica.)

**Zona del torrente Arnò**

— Il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del torrente Arnò alle dighe a valle, presso il punto in cui il torrente sfocia nel fiume Sarca.

**Zona Val Banale**

— Il bacino idrografico del torrente Ambies fino alla diga di una stazione idroelettrica.

▼M2

**Zona Varone**

— Il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del torrente Magnone alla cascata.

**Zona Alto e Basso Chiese**

— Il bacino idrografico del fiume Chiese dalla sorgente alla diga di Condino, esclusi i bacini dei torrenti Adanà e Palvico.

**Zona torrente Palvico**

— Il bacino idrografico del torrente Palvico fino a una diga formata di calcestruzzo e pietre.

5.3. Il programma presentato dall'Italia nella regione Veneto il 21 febbraio 2001, che comprende:

**Zona del torrente Astico**

— Il bacino idrografico del fiume Astico, dalle sorgenti (nella provincia autonoma di Trento e nella provincia di Vicenza, Regione Veneto) sino alla diga situata presso il ponte di Pedescala nella provincia di Vicenza.

La parte a valle del fiume Astico, fra la diga situata presso il ponte di Pedescala e la diga Pria Maglio, è considerata come una zona tampone.

5.4. Il programma presentato dall'Italia nella regione Umbria il 20 febbraio 2002, che comprende:

Zona fosso di Monterivoso: il bacino idrografico del fiume Monterivoso, dalle sorgenti alle dighe di Ferentillo

5.5. Il programma presentato dall'Italia nella regione Lombardia il 1º febbraio 2002, che comprende:

Zona Val Brembana: il bacino idrografico del fiume Brembo, dalle sorgenti allo sbarramento nel comune di Ponte S. Pietro

5.6. Il programma presentato dall'Italia nella regione Lombardia il 23 dicembre 2003, che comprende:

Zona valle del torrente Venina: Il bacino idrografico del fiume Venina, dalle sorgenti ai confini seguenti:

— ad ovest: valle di Livrio
— a sud: Alpi Orobie dal Passo del Publino a Pizzo Redorta
— ad est: valli di Armisa e Armisola.

6. *Finlandia*

6.1. Il programma presentato dalla Finlandia il 29 maggio 1995, che comprende:

— Tutte le zone continentali e costiere della Finlandia, tranne
  — la provincia di Åland
  — l'area soggetta a restrizioni di Pyhtää
  — l'area soggetta a restrizioni comprendente i comuni di Uusikaupunki, Pyhäranta e Rauma

6.2. Il programma recante misure specifiche di eradicazione presentato dalla Finlandia il 29 maggio 1995, come modificato con lettere del 27 marzo 2002, 4 giugno 2002, 12 marzo 2003, 12 giugno 2003 e 20 ottobre 2003, che comprende:

— L'insieme della provincia di Åland
— L'area soggetta a restrizioni di Pyhtää
— L'area soggetta a restrizioni comprendente i comuni di Uusikaupunki, Pyhäranta e Rauma.

▼**M2**

*ALLEGATO II*

**Programmi intesi ad ottenere la qualifica di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta per quanto riguarda una o entrambe le malattie dei pesci setticemia emorragica virale (VHS) e necrosi ematopoietica infettiva (IHN)**

1. *Italia*

1.1. Il programma presentato dall'Italia nella regione Friuli Venezia Giulia, provincia di Udine, il 2 maggio 2000, che comprende:

Aziende situate nel bacino idrografico del fiume Tagliamento:

— Azienda Vidotti Giulio s.n.c., Sutrio

1.2. Il programma presentato dall'Italia nella regione Veneto il 5 aprile 2002, che comprende:

Aziende situate nel bacino idrografico del fiume Sile:

— Azienda Troticoltura S Cristina, Via Chiesa Vecchia 14 Loc. S. Cristina di Quinto

1.3. Il programma presentato dall'Italia nella regione Veneto il 21 dicembre 2003, che comprende:

L'azienda:

— Azienda agricola Bassan Antonio

1.4. Il programma presentato dall'Italia nella regione Piemonte il 5 settembre 2002, che comprende:

L'azienda:

— Incubatoio ittico di valle — Loc. Cascina Prelle — Traversella (TO).